

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 158/03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

17191/12

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Salvatore DI PAI.MA
- dott. Maria Cristina GIANCOLA
- dott. Pietro CAMPANILE
- dott. Carlo DE CHIARA
- dott. Guido MERCOLINO

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: ricono-
scimento di senten-
za ecclesiastica

sul ricorso proposto da

D [] M [], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 73,
presso il dott. BRUNO DE CICCIO, unitamente all'avv. UGO DELLA MONICA
del foro di Salerno, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a
margine del ricorso

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
dlgs. 158/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

RICORRENTE

contro

S [] I [], elettivamente domiciliata in Roma, alla via No-
mentana n. 91, presso l'avv. GIOVANNI BEATRICE, unitamente all'avv. DA-
NIELE ANGRISANI del foro di Salerno, dal quale è rappresentata e difesa in vir-
tù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 37/11, pubblicata il 13

707
2012



gennaio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2012 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Maria Giovanna Ruo per delega del difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 13 gennaio 2011, la Corte d'Appello di Salerno ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano il 26 gennaio 2008 e confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano con sentenza dell'11 luglio 2008, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario il 13 luglio 1991 in Cava dei Tirreni (SA) da M D con I S D per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del D.

1.1. — A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che dagli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Ecclesiastico non emergessero elementi idonei a comprovare la conoscenza della causa di nullità da parte della Spattuzzi, né la riconoscibilità della riserva da parte della stessa o la sua colposa acquiescenza, non risultando dalle prove testimoniali che il D avesse esternato alla futura moglie la propria avversione al matrimonio, ed essendosi anzi accerato che egli si era indotto docilmente alla celebrazione, almeno sul piano esteriore, nonché che egli aveva evidenziato una favorevole propensione ad un rapporto stabile con la S.

2. — Avverso la predetta sentenza il D propone ricorso per cassazio-



ne, affidato ad un solo motivo. La S resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere la conoscenza o la conoscibilità della riserva mentale da parte dell'altro coniuge, la Corte d'Appello non ha tenuto conto dell'accertamento compiuto al riguardo dal Tribunale Ecclesiastico. Essa ha infatti trascurato le testimonianze riportate nella sentenza posta a fondamento della domanda, che avevano indotto il Tribunale Ecclesiastico a ritenere che egli avesse in più occasioni manifestato alla futura moglie ed agli amici la propria contrarietà al *bonum sacramenti*, in tal modo pervenendo a conclusioni esattamente contrarie, senza però spiegare perché le predette deposizioni non assurgessero al rango di prova o non dimostrassero l'avvenuta esternazione della riserva mentale all'altro coniuge.

1.1. — La censura è fondata.

Com'è noto, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei *bona matrimonii* da parte di uno soltanto dei coniugi postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta. \bullet ancora che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che, ove le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione è impedita dalla contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito trova collocazione anche il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (cfr. Cass., Sez. I, 19 ottobre 2007, n. 22011; 10 novembre 2006, n. 24047).



L'indagine in ordine alla sussistenza delle predette condizioni dev'essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, il cui esame nella specie ha condotto la Corte territoriale ad affermare che l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del [D], addotta dal Tribunale Ecclesiastico a fondamento della dichiarazione di nullità del matrimonio, non era conosciuta né conoscibile da parte della [S] [] alla quale il ricorrente non aveva mai esternato la propria avversione al vincolo coniugale, avendo anzi dimostrato una favorevole propensione ad un rapporto stabile, ed essendosi indotto docilmente alla celebrazione del matrimonio.

Tale conclusione, a sostegno della quale la Corte d'Appello ha genericamente richiamato le risultanze della prova testimoniale assunta nel processo canonico, da essa reputate apoditticamente inidonee a fornire elementi favorevoli alla riconoscibilità della riserva da parte della controricorrente, non appare tuttavia sorretta da un'adeguata motivazione, avendo la Corte omissa di dar conto delle dichiarazioni di alcuni testi, citate nella stessa sentenza ecclesiastica e riportate testualmente nel ricorso, dalle quali parrebbero emergere la scarsa convinzione del [D] manifestata anche alla presenza della [S] [], in ordine alla scelta di contrarre matrimonio, ed il suo proposito di divorziare ove l'esperienza coniugale fosse risultata inappagante.

E' pur vero che la valutazione compiuta dal Tribunale ecclesiastico in ordine all'idoneità delle prove acquisite a giustificare la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico non assume portata vincolante ai fini del riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento civile, dal momento che il relativo giudizio non è limitato al controllo di legittimità della predetta pronuncia, ma ha ad oggetto un profilo ad essa estraneo, in quanto irrilevante nell'ordinamen-

5



to canonico (cfr. Cass., Sez. I, 1° febbraio 2008, n. 2467; 8 gennaio 2001, n. 198).
L'autonomia dell'apprezzamento che la Corte d'Appello è chiamata a compiere in
ordine alle risultanze della sentenza ecclesiastica e degli atti del procedimento ca-
nonico, non suscettibili di integrazioni istruttorie, non esclude tuttavia la necessità
di un'esauriente motivazione, che dia conto non solo degli elementi favorevoli alla
conclusione cui essa è pervenuta, ma anche delle ragioni per cui ha ritenuto di do-
ver disattendere elementi contrari eventualmente emergenti dagli atti.

2. — Il ricorso va pertanto accolto, con il conseguente rinvio della causa alla
Corte d'Appello di Salerno, che provvederà, in diversa composizione, anche alla
liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
Appello di Salerno ^{in diversa composizione} anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile

L'Estensore

Giulio Mancini



Il Presidente

Paolo Maria Volpe

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 9 OTT. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano